RELAZIONE E DECRETO

SULL' ORDINAMENTO

DELL' ECONOMATO GENERALE

Regolamento e Istruzioni.

FIRENZE,
TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.
Via Faenza, N° 66.

1870.

RELAZIONE E DECRETO

SULL' ORDINAMENTO

DELL' ECONOMATO GENERALE

Regolamento e Istruzioni.

FIRENZE,
TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.
Via Faenza, N° 66.

1870.

RELAZIONE *dei Ministri delle Finanze e dell' Agricoltura, Industria e Commercio a S. M. in udienza de' 17 Febbraio 1870 sul Decreto n° 5503 che istituisce un Economato Generale.*

La provvista delle stampe, della carta e di altri oggetti di cancelleria per le amministrazioni dello Stato, è fra i servizi pubblici che ponno essere accentrati con economia di lavoro, di tempo e di spesa.

L' Economato Generale sostituito agli uffici di economia dei singoli ministeri, avrà per effetto di provvedere alla fornitura, rivolgendosi direttamente ai produttori, e però mettendo in disparte quella trafila di mediazioni; che contribuisce ad elevare i prezzi di qualsiasi fornitura.

Invece di fare le provviste al minuto, secondo la consuetudine invalsa fin qui, il nuovo Economato, sempre nella mira di ottenere il massimo risparmio, non procederebbe agli acquisti che all' ingrosso.

Il ridurre le forniture a pochi tipi e l' acconciarle alle più economiche condizioni di produzione sarà altro dei vantaggi che il Governo si ripromette dalla fondazione dell' Economato Generale.

Se nei singoli Ministeri la provvista, la custodia e la distribuzione degli effetti più volte menzionati non

richiedeva, attesa la loro tenue importanza, che poche e semplici notazioni, un'azienda più vasta e generale è tenuta inevitabilmente ad una regolare e minuta contabilità, la quale riesce perciò appunto guarentigia valida ed efficace pel buon andamento della cosa pubblica.

L'accentramento infine del servizio avrà per effetto di agevolare il compito del Consiglio di Stato che sopravveglia alla stipulazione dei contratti, e della Corte dei Conti che ne cura l'esatta osservanza.

Il provvedimento pel quale i referenti invocano l'approvazione di V. M. è già in opera da parecchi anni in Inghilterra, dove ha provato bene e con decisivo vantaggio del pubblico erario. L'esempio che ci viene offerto da una nazione, la quale non ama di soverchio gli accentramenti, è incoraggiamento a fare altrettanto anche da noi, che abbiamo comuni con quel popolo le tendenze e le istituzioni. Ma perchè l'esperimento riesca, fa d'uopo circondarlo delle debite guarentigie di semplicità e di verità, che fanno rispettabile e rispettata l'amministrazione britannica, non occorrendo introdurre che le modificazioni richieste dalla nostra speciale costituzione politica ed amministrativa.

Sarebbe vano lo sperare fin dai primordi il conseguimento di un'economia del 50 per cento, pari a quella raggiunta dal governo inglese coll'introduzione dell'economato generale. Il tempo tuttavia deve far ragione alla nuova istituzione, la quale finirà coll'assicurare all'Italia i vantaggi ottenuti altrove.

Abbiamo piena fiducia che coll'adozione delle debite cautele e dei temperamenti provvisorii, il nuovo servizio possa inaugurarsi ed operare tra noi con gradimento di V. M. e con soddisfazione dell'universale.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria o Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1. — E istituito un Economato Generale sotto la dipendenza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

ART. 2. — L'Economato Generale è incaricato di provvedere all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione degli stampati, della carta e degli oggetti di cancelleria occorrenti alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 3. — Non sono compresi gli oggetti occorrenti agli uffici esterni, a cui è assegnato un fondo per spese d'ufficio da essi amministrato.

ART. 4. — L'Economato Generale provvede alle singole forniture, a norma del regolamento approvato col Nostro decreto 25 gennaio 1870, nº 5452.

Restano però in vigore, per la loro durata, i contratti attuali delle diverse Amministrazioni dello Stato; le provviste in base ai detti contratti saranno però fatte dall'Economato Generale.

ART. 5. — Il bilancio annuale preventivo dell'Economato sarà fatto in base ai bisogni annuali preparati da ciascun Ministero.

ART. 6. — L'Economato provvederà alla conservazione degli oggetti mediante un magazzino affidato ad un magazziniere responsabile.

ART. 7. — Le richieste degli oggetti verranno fatte di regola nei periodi determinati dal regolamento di ciascun Ministero.

ART. 8. — L'Economo Generale farà ogni anno al Ministero una relazione sulla sua amministrazione, che verrà presentata al Parlamento.

ART. 9. — Con regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le norme per l'esecuzione del presente Decreto.

ART. 10. — Con altro Decreto Reale sarà provveduto allo stralcio dai vari capitoli del bilancio generale delle somme assegnate alle diverse Amministrazioni dello Stato per gli oggetti contemplati nel presente Decreto, ed alla loro concentrazione in un nuovo capitolo del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio che avrà per titolo: *Materiale dell'Economato Generale*, ripartite in tanti articoli quanti sono i Ministeri.

ART. 11. — Il presente Decreto avrà effetto, per le Amministrazioni Centrali, dal 1° luglio del corrente anno, e per le altre Amministrazioni a cui dovrà provvedere l'Economato Generale nei termini che verranno stabiliti con successivi decreti, ma in ogni caso entro il 31 dicembre del 1871.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firenze, addì 17 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.
CASTAGNOLA.

R. DECRETO *25 Giugno 1870 n.° 5729 che approva il Regolamento per l' esecuzione del Reale Decreto 17 febbraio 1870 n.° 5503 col quale fu stabilito un Economato Generale.*

VITTORIO EMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il nostro R. Decreto del 17 febbraio 1870 n° 5503 col quale fu stabilito un Economato Generale;

Volendo determinare i doveri del personale addetto all'Economato medesimo e le norme colle quali devono regolarsi le relazioni tra il nuovo ufficio e le diverse Amministrazioni Centrali in ordine alle forniture degli stampati, carta ed altri oggetti di cancelleria;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato, Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

È approvato l' unito Regolamento per l' esecuzione del R. Decreto 17 febbraio 1870 n. 5503 il quale avrà effetto col 1° luglio 1870.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

REGOLAMENTO.

Capo I.

Forniture che si provvedono dall' Economato generale.

Art. 1. — L' Economato Generale provvede alle Amministrazioni Centrali gli stampati, le litografie e riproduzioni autografiche, i registri, le legature, le rigature, la carta, le buste e gli altri oggetti di cancelleria che loro occorrono.

Per stampati s' intendono:

I libri a matrice, le rubriche, i registri ed i moduli di contabilità o d' altra natura, la carta portante intestazioni stampate o bolli a secco, le buste con soprascritta stampata, ed in generale tutte le pubblicazioni, che si fanno per via della stampa o della litografia in servizio delle pubbliche Amministrazioni; fatta eccezione per la stampa delle Leggi, dei R. Decreti, dei Regolamenti ed altri atti del Governo, tanto per la pubblicazione nei Comuni, quanto per la raccolta ufficiale, dei Bilanci, dei Rendiconti consuntivi e delle situazioni del Tesoro, come pure per la stampa dei Progetti, dei Verbali, delle Relazioni, delle Istruzioni e delle Circolari occorrenti ai Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, alle quali verrà provveduto

diversamente; per la stampa infine delle cartelle del Debito Pubblico, dei Buoni del Tesoro, dei Francobolli e Segnatasse, ed in generale delle Carte-valori, che rimane attribuita al Ministero delle Finanze.

ART. 2. — La stampa della *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà affidata, di concerto tra il Dicastero di Agricoltura Industria e Commercio e quello dell' Interno, mediante private trattative, a quell'Editore, che presenterà le debite guarentigie morali ed economiche.

La Direzione politica e letteraria del Foglio continuerà ad appartenere esclusivamente al Ministero dell' Interno.

CAPO II.

Uffici dell' Economato.

ART. 3. — L' Economato generale

a) Provvede tutti gli oggetti specificati nell' articolo primo con regolari contratti ed in conformità alle leggi ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato;

b) Dopo la effettuata trasmissione dei manoscritti e dei campioni da parte delle Amministrazioni centrali e presi con esse gli opportuni accordi, perchè le forniture sieno possibilmente ridotte a pochi tipi ed acconciate alle più economiche condizioni di produzione, stipula per via di contratto, la qualità e la quantità della carta, il formato, il genere e la disposizione della composizione e ogni altro particolare relativo alla esecuzione della provvista; spetta alle singole Amministrazioni centrali il curare la correzione delle stampe, litografie, autografie, e la conformità loro agli scopi, cui devono servire;

c) Compila ogni anno lo stato di previsione sulle proposte che gli verranno trasmesse dalle mentovate Amministrazioni, le quali, al *fabbisogno* degli oggetti, dovranno unire i campioni che si riferiscono a ciascun articolo di fornitura;

d) Dà gli ordini opportuni ai fornitori con bollette staccate da libri a matrice, e soddisfa alle richieste delle singole Amministrazioni centrali. Le richieste dovranno esser dirette all' Economato Generale di trimestre in trimestre e per mezzo di bollette staccate da appositi libri a matrice, le quali serviranno di scarico al Magazzino dell'. Economato, quando abbiano riportato in calce la dichiarazione di ricevimento;

e) Sopravveglia perchè gli oggetti presentati al magazzino, salvo sempre quant'è disposto dal successivo Art. 25, corrispondano alle condizioni stabilite nei contratti e perchè ne sia praticato il riscontro e il collaudo prima del ricevimento;

f) Conserva e custodisce con diligenza e con ordine gli oggetti nei magazzini e, col mezzo di giornali di carico e scarico, ne rappresenta il quotidiano movimento;

g) Fa eseguire improvvisamente visite nei magazzini e ne riferisce al Ministro con appositi verbali;

h) Cura che non accadano cumulazioni di forniture oltre il bisogno e provvede, nei modi prescritti dalle leggi di contabilità generale e con approvazione del Ministro, alla vendita di quegli oggetti, che più non giovasse conservare;

l) Liquida i conti dei fornitori e ne promuove i mandati di pagamento;

m) Custodisce i contratti ed i campioni degli oggetti che vi stanno a corredo;

n) Forma gli inventari dei mobili e degli attrezzi appartenenti agli uffizi ed ai magazzini dell'Economato;

o) Tiene nota del prezzo corrente sulle diverse piazze delle stampe, della carta e degli altri oggetti di cancelleria, affinchè serva di norma nella stipulazione dei contratti e negli acquisti;

p) Compila e tiene in pronto il catalogo e il campionario generale di tutte le stampe pel servizio ordinario delle varie Amministrazioni Centrali e per il riscontro dei modelli trasmessi coi *fabbisogni* dei singoli ministeri. Il campionario sarà concordato con ciascun ministero e si darà opera da tutti, perchè vengano adottati modelli, che permettano di conseguire la bontà del lavoro ed il buon prezzo;

q) Soddisfa alle piccole spese d'uffizio coi fondi di scorta, posti a sua disposizione, secondo i bisogni, con obbligo di renderne conto nei modi prescritti dal Regolamento di Contabilità;

r) Presenta ogni anno al Ministro

l'inventario delle stampe, della carta e degli altri oggetti di cancelleria esistenti nei diversi magazzini alla fine di dicembre,

il bilancio di previsione,

il movimento degli oggetti distribuiti per ciascun ramo di pubblico servizio,

il bilancio consuntivo della spesa ripartita per Ministeri,

una relazione particolareggiata intorno all'andamento dell'Amministrazione posto a riscontro con quello dell'esercizio precedente;

s) Potrà corrispondere direttamente ed esclusivamente cogli uffizi, cui è commesso il servizio interno nei diversi rami delle Amministrazioni Centrali.

Capo III.

Del personale dell' Economato e della sua distribuzione secondo gli uffici.

Art. 4. — La pianta organica dell' Economato consta del Direttore generale, di un Capo-Sezione, di un Segretario di 1ª classe, di un Segretario di 2ª, di quattro applicati, di un Magazziniere, di due Uscieri, di tre Facchini.

Art. 5. Gli uffizi dell' Economato, di cui faranno parte gli impiegati notati nell' Art. precedente, sono: la Direzione e Segreteria, il Provveditorato, il Controllo, la Ragioneria, il Magazzino.

Capo IV.

Della Direzione e della Segreteria.

Art. 6. — Spetta al Direttore di trattare gli affari che riguardano l' Economato.

Art. 7. — Esso sottoscrive il carteggio per tutti gli affari attinenti al servizio, le richieste dei mandati e gli ordini di pagamento delle minute spese d' uffizio; pone il visto alle bollette di ordinazione, e di distribuzione delle stampe, della carta e degli altri oggetti di cancelleria; presiede agli incanti e alla stipulazione dei contratti; risponde del buon andamento del servizio.

Art. 8. — La Segreteria della Direzione tiene il protocollo generale, la corrispondenza con le altre Amministrazioni dello Stato;

Compila i capitolati per le provviste e gli schemi

di contratto, sentito, quando il Direttore lo reputi necessario, il parere della Giunta Consultiva.

Capo V.

Provveditorato.

Art. 9. — Il Provveditore pubblica gl' incanti per gli acquisti ed assiste agli esperimenti d' asta;

Consegna le bollette d' ordinazione ai fornitori;

Dà avviso al Controllore perchè gli oggetti forniti a termine dei rispettivi contratti siano collaudati e ritirati dal Magazziniere;

Verifica la qualità e il numero degli oggetti, che s' introducono nei magazzini, anche prima che il Controllore adempia all' ufficio suo;

Presenta all' Economo generale le sue osservazioni, quando vi sia dissenso tra il suo giudizio e quello del Controllore;

Acquista, dopo averne avuta facoltà dal Direttore, gli oggetti di raro consumo, che venissero domandati d' urgenza e pei quali non vi fosse contratto.

Capo VI.

Del Controllo.

Art. 10. — Il Controllore cura l'esecuzione dei contratti coi fornitori;

Visita gli oggetti che entrano in magazzino e quelli che ne escono per essere distribuiti alle varie amministrazioni;

Attesta il collaudo, in calce alle bollette, per garanzia dei fornitori, e del Magazziniere;

Riferisce immediatamente al Direttore, quando crede di doversi opporre al totale o parziale ricevimento delle forniture.

Art. 11. — Per gli oggetti spediti direttamente all'Amministazione che ne fa domanda, il controllo e le attestazioni di collaudo si eseguiranno presso la medesima, all' atto della consegna, per opera del Controllore, se l'Amministrazione risiede nella Capitale del Regno, o per delegazione dell' Economo generale se fuori di Firenze.

Anche di codesti oggetti verrà effettuato il carico e lo scarico nei giornali di magazzino mediante le ordinarie bollette e ricevute.

Art. 12. Qualora i commessi dei ministeri dessero eccezione alle forniture nell' atto che le ricevono, verrà fatta degli oggetti un' apposita ed immediata ispezione per cura dell' Economo generale ed anche col concorso di periti, e nel caso di persistente divergenza di apprezzamenti la decisione è riservata ai ministri.

Capo VII.

Del Magazziniere.

Art. 13. — Il Magazziniere ritira, sopra avviso del Provveditore, gli oggetti che vengono consegnati dai fornitori, insieme alle bollette di ordinazione firmate dal provveditore e dal ragioniere, approvate dal direttore generale e munite del collaudo del Controllore;

Sovrintende al collocamento degli oggetti stessi e ne cura la conservazione;

Consegna le forniture ai commessi dei Ministeri sopra presentazione di apposita richiesta staccata da libri a matrice, munita dell' ordine di distribuzione del Direttore generale e delle dichiarazioni di ricevimento dei delegati ministeriali;

Tiene i giornali di carico e scarico degli oggetti che entrano ed escono dal magazzino, e di quelli che, giusta l' art. 11, sono spediti direttamente dai fornitori alle varie amministrazioni centrali.

ART. 14. — Alla fine di ogni mese presenta alla Ragioneria, per l'opportuna revisione, i giornali di carico e scarico corredati dagli ordini di ricevimento, dagli attestati di collaudo del Controllore e dalle domande e ricevute dei commessi dei Ministeri cogli ordini di distribuzione del Direttore.

ART. 15. — Il Direttore, riconosciuta l'esattezza dei giornali di magazzino, che gli vengono rassegnati dal Ragioniere, pone sui medesimi il proprio visto.

ART. 16. — Prima della sua entrata in officio il Magazziniere dovrà prestare la cauzione di L. 10,000 in cartelle di rendita del debito pubblico sotto l'osservanza dei regolamenti in vigore.

CAPO VIII.

Della Ragioneria e della gestione di cassa.

ART. 17. — La ragioneria tratta le faccende, e compie i lavori di natura contabile in conformità al Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato;

Per mezzo del giornale o prima nota, del libro maestro e degli altri libri ausiliari voluti dal sistema della scrittura doppia tiene in evidenza il credito ed il debito riscontrato al principio della gestione, gli

introiti e le spese annue ed i residui attivi e passivi, che si verificano alla fine di ogni esercizio;

Fa le scritture necessarie per mettere in chiaro le previsioni del bilancio, lo stato dei contratti stipulati, i prezzi convenuti per le singole forniture, le ordinazioni emesse, gli acquisti fatti, i collaudi, le consegne degli oggetti ai magazzini, le liquidazioni dei crediti dei fornitori, i pagamenti fatti ai medesimi, le distribuzioni delle forniture alle amministrazioni centrali, le scorte degli oggetti rimasti nei magazzini, l'entità dei mobili, attrezzi e utensili dell' Economato e la vendita degli oggetti inservibili;

Rivede le domande annue e periodiche delle amministrazioni, gl' inventari, i giornali di carico e scarico dei magazzini, ed i giornali della spesa del cassiere del Ministero, nella parte che riguarda l' Economato e ne accerta lo stato e la regolarità della gestione;

Liquida i conti dei fornitori e promuove la spedizione dei mandati di pagamento a loro favore;

Registra i contratti e ne sorveglia l' adempimento e la scadenza;

Cura che le spese non superino le somme stanziate in bilancio;

Forma il giornale o prima nota delle operazioni, che si compiono nell' azienda dell' Economato, e ne riporta i risultati in doppio giro sul libro maestro;

Compila in ciascun anno il preventivo generale della spesa sulle richieste presentate dalle varie amministrazioni;

Compone il conto consuntivo o bilancio finale, giovandosi per quest' operazione dell' inventario di magazzino, del libro maestro e degli altri libri ausiliari;

Stabilisce i necessari raffronti tra la spesa, quale risulta dalla chiusura dell' esercizio, e quella dell'anno precedente;

Aiuta la segreteria dell' Economato nella formazione del catalogo generale delle stampe, nella compilazione dei contratti, dei capitolati d' appalto e delle relative tariffe, nei riscontri di cassa e negli inventari e scandagli dei magazzini, nei trapassi di gestione, nella vendita dei materiali fuori d' uso, nei giudizi di arbitrato ed in quelli altri uffici in cui fosse richiesta l' opera sua.

Art. 18. — Il servizio di cassa per le minute spese, che non possono essere pagate direttamente ai creditori per mezzo di mandati previamente riscontrati dalla Corte dei Conti, sarà fatto dal cassiere del Ministero sopra controllo della Ragioneria.

Capo IX.

Della Giunta consultiva.

Art. 19. — Vi sarà presso l' Economato generale una Giunta consultiva.

Art. 20. — Verranno chiamati a far parte della Giunta Consultiva il Direttore generale dell' Economato, che ne avrà la Presidenza, e i Delegati delle varie Amministrazioni centrali.

Art. 21. — La Giunta Consultiva

a) Darà il suo parere, quando ne sia richiesta, sulla compilazione dei capitolati pei contratti di appalto;

b) Proporrà le riforme che in vista di una maggiore semplicità, agevolezza ed economia potessero introdursi nel servizio dell' Economato.

Capo X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 22. — I magazzini o depositi di stampati di qualsiasi natura esistenti presso le Amministrazioni centrali al 1° luglio 1870 sono temporariamente conservati e restano sotto la loro dipendenza, finchè non sia disposto altrimenti.

Art. 23. — Ciascun Ministero deve trasmettere i conti consuntivi delle spese occorse durante l' ultimo esercizio, gl' inventari degli effetti che rimangono ne' suoi magazzini e i *fabbisogni* preventivi degli oggetti, dei quali ha bisogno, unitamente ai contratti, ai modelli delle stampe, e ai campioni delle carte e degli altri articoli di cancelleria in uso.

Art. 24. — I Ministeri potranno commettere direttamente le riproduzioni autografiche e le stampe delle circolari d' urgenza alle litografie e alle stamperie, che hanno regolari contratti coll' Economato generale. Di tali ordini daranno immediata partecipazione all' Economato generale, al quale dovranno trasmettere le corrispondenti richieste, come per le ordinarie forniture.

L' Economato convertirà prontamente cotesti provvedimenti eccezionali dei ministeri negli ordini che esso dà ai fornitori coi soliti modi, e procedendo per queste forniture secondo le formalità ordinarie al collaudo ed al carico e scarico nei giornali di magazzino.

Art. 25. — Nulla è innovato rispetto a quegli stampati e a quelle riproduzioni litografiche e autografiche, le quali si eseguiscono nell' interno degli uffizi ministeriali.

Art. 26. — Le stampe di ordinario servizio e gli oggetti di cancelleria, che occorrono alle Amministrazioni centrali, secondo lo stato di previsione annuale di che all' art. 1°, saranno loro somministrate o per mezzo di consegne dirette dai fornitori o dai magazzini dell' Economato a quote trimestrali.

Spetta ai singoli Ministeri la cura di ritirare dal magazzino dell' Economato, con rilascio di regolare ricevuta, gli oggetti di ordinaria e straordinaria somministrazione.

Art. 27. — L' Economato fissa le scorte, delle quali devono essere sempre provvisti i propri magazzini.

Art. 28. — I conti dei fornitori sono presentati all' Economato di trimestre in trimestre, in doppio originale, col corredo delle bollette di ordinazione, munite del collaudo e della ricevuta di magazzino.

Art. 29. — Potranno essere parimente trasmessi all' Economato generale per la opportuna revisione e liquidazione consultiva i conti delle somministrazioni avvenute a tutto giugno 1870 in servizio dell' Amministrazione centrale. Essi avranno per allegati gli ordini e le ricevute, i modelli delle stampe e degli altri oggetti forniti, non che le copie dei contratti non ancora trasmessi all' Economato. Il pagamento di questi conti verrà disposto tuttavia dai Ministeri a carico dei rispettivi capitoli dei bilanci, ai quali si riferiscono.

Art. 30. — Tutti gli stampati e gli oggetti di cancelleria, che per qualsiasi ragione divenissero inservibili, dovranno dai diversi Ministeri riconsegnarsi alla fine di ogni anno ai magazzini dell' Economato generale, al quale spetta il deliberarne la vendita o l' assegnazione ad altro uso qualsiasi.

La vendita si effettuerà per asta pubblica, sotto l' osservanza delle norme fissate dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato, ed il danaro ritratto, depurato dalle spese, sarà versato dal Ministero alla Tesoreria, come provento di ciascun· ramo del pubblico servizio, al quale si riferisce.

ART. 31. — Il bilancio consuntivo della spesa annuale, compilato dall'Economato generale e la relazione sulla gestione e sui risultati economici ottenuti in confronto dell'anno precedente, saranno stampati dal Ministero e distribuiti a tutte le Amministrazioni centrali e ai due rami del Parlamento.

ART. 32. — Per cura del Direttore generale e coll'approvazione del Ministro, saranno date le istruzioni necessarie e distribuiti i moduli opportuni, perchè le Amministrazioni centrali aiutino l'Economato generale nell'esecuzione del presente Regolamento.

CAPO XI.

Amministrazione provinciale.

ART. 33. — Spetta pure all'Economato provvedere alle Amministrazioni provinciali nei modi e colle forme del presente Regolamento ed in conformità dei decreti che verranno promossi per cura dei singoli Ministeri, dai quali le dette amministrazioni dipendono.

Visto d'Ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

Istruzioni *intorno all' uso dei bollettari per richieste all' Economato Generale delle forniture di stampati, carta ed altri oggetti di Cancelleria.*

1° — Per ogni oggetto contemplato nei *fabbisogni di previsioni* deve mandarsi all' Economato Generale una speciale richiesta, a compilare la quale ciascun Ministero dovrà uniformarsi al modello esemplificato che si unisce alle presenti Istruzioni.

2° — Dovranno limitarsi le richieste di ciascun oggetto alle quantità e qualità indispensabili pel consumo del trimestre, supposto che le scorte sieno affatto esaurite.

Rimane tuttavia in facoltà di ogni Ministero di restringerle a minor intervallo, quando lo consigliassero speciali ragioni di economia e di convenienza.

3° — La trasmissione delle richieste si farà in piego suggellato con indirizzo all' *Economato Generale,* presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

In un angolo del piego s' indicherà l' ufficio mittente ed i numeri progressivi, che servono di contrassegno alle singole richieste contenute nel piego stesso.

Ogni richiesta sarà munita della firma del Delegato Ministeriale e del bollo del Ministero.

4° — Per cura dell' Economato Generale il Delegato Ministeriale verrà avvertito del giorno e dell' ora, in cui potrà far ritirare dal Magazzino gli oggetti della richiesta, per mezzo della

persona a ciò incaricata, la quale dovrà rilasciarne analoga ricevuta.

5° — Se per qualsiasi causa il Delegato Ministeriale, che firma le richieste o la persona incaricata del ritiro degli oggetti e del rilascio delle ricevute, non potessero adempiere alle loro incombenze, si dovranno da ogni Ministero ufficialmente notificare all' Economato Generale, per sua norma e guarentigia, le persone che s' intendesse di surrogare nei rispettivi ufficii.

6° — Secondo queste norme potranno essere ripetute le richieste Ministeriali nei limiti tuttavia dei *fabbisogni di previsione.*

7° — Per gli oggetti di natura speciale, pei quali nel *fabbisogni di previsione* non si fosse indicata che la spesa approssimativa, senza che l' Amministrazione richiedente avesse potuto fissarne la qualità e la quantità, importa che alla richiesta vada unito il campione corrispondente.

8° — Le richieste eccezionali di oggetti non contemplati nei *fabbisogni di previsione* dovranno essere precedute dall' invio di *fabbisogni supplettivi,* indicando simultaneamente il fondo, su cui s' intende di far gravare la spesa o l' economia sulle altre forniture, colla quale si stima di far fronte al nuovo dispendio.

9° — Se nel corso dell' anno i mutati bisogni di un' Amministrazione Centrale richiedessero di eliminare dal *fabbisogno di previsione* già presentato una o più partite od anche solo una frazione di partita già iscritta, onde surrogarla con altra di diversa natura, dovrà l' Amministrazione stessa darne in tempo utile partecipazione ufficiale all' Economato Generale, affinchè questi possa impartire gli opportuni provvedimenti.

10° — Dovendosi per qualsiasi motivo annullare una richiesta già trasmessa all' Economato, questa dovrà restituirsi al mittente, dopo avervi cancellate le firme, e perchè ogni Ministero abbia a compiere una pari cancellazione sulla matrice del proprio bollettario.

11° — Alle richieste che andassero smarrite, ne verranno sostituite altre in forma di duplicato, secondo si costuma universalmente.

12° — I Ministeri potranno commettere direttamente le riproduzioni autografiche e le stampe delle circolari di urgenza alle litografie ed alle stamperie che hanno regolari contratti coll' Economato Generale.

Di tali ordini però daranno immediata partecipazione all' Economato Generale, al quale dovranno trasmettere le corrispondenti richieste come per le ordinarie forniture.

13° — In niun caso il Magazziniere dell' Economato potrà rilasciare in via di anticipazione alcun oggetto, anche quando fosse fatta riserva di spedirgli successivamente una richiesta formale.

Firenze, 30 maggio 1870.

D' ordine del Ministro
Il Direttore Generale
MAESTRI.